



NOTA DI LETTURA

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELLE PROVINCE

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

As 1689

***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028***

Estratti dalla relazione illustrativa e relazione tecnica

ART. 5.

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

La disposizione, nel novellare l'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente innalza da 8 a 10 euro l'importo complessivo giornaliero delle prestazioni sostitutive del vitto (c.d. buoni pasto) rese in forma elettronica che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

ART. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

La disposizione, concernente la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali, introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali.

Dette forme di definizione agevolata possono essere adottate tenuto conto della situazione economica e finanziaria e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate, nel rispetto, quindi, degli equilibri dei propri bilanci e, per quelli degli enti locali, anche previo parere favorevole dell'organo di revisione.

In particolare, il comma 1 prevede che, con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, le regioni e gli enti locali possano introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Quanto sopra, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni da parte delle regioni e degli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci.

Il comma 2 stabilisce che ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il comma 3 prevede che, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Il comma 4, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Il comma 5 prevede che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

Il comma 6 stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Il comma 7 prevede che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il comma 8 dispone che le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Infine, il comma 9 prevede l'abrogazione dell'articolo 13 della legge n. 289 del 2002, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio n. 29 del 1993, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che maturano i requisiti per il pensionamento, la liquidazione dei trattamenti di fine servizio da parte dell'ente erogatore avvenga decorsi 9 mesi, in luogo degli attuali 12 mesi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per il collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista.

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)

La disposizione novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 recante il regime delle prestazioni e modelli gestionali delle forme pensionistiche complementari.

In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica il comma 5-bis del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005, stabilendo (nuova lettera a-bis) che, con il decreto ivi previsto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, siano individuati i limiti massimi di investimento – anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero tramite titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 130 del 1999 – in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia. Si prevede inoltre (nuova lettera b-bis del medesimo comma 5-bis del suddetto articolo 6) che, con il medesimo decreto ministeriale, siano individuati i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti a adottare in caso di superamento temporaneo dei predetti limiti massimi di investimento, ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive.

La lettera b) del comma 1 modifica il comma 13, lettera c-bis), dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, stabilendo che il patrimonio del fondo pensione sia investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Si prevede inoltre che gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato siano in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali.

Il comma 2 prevede che all'attuazione delle citate disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si provveda mediante modifica del decreto ministeriale vigente (n. 166 del 2014), da operarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 58.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

La disposizione, al comma 1, prevede che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, per l'anno 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, entro il limite di 800 euro, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Tali disposizioni trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Inoltre, la disciplina non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate in quanto è destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 consistenti nella riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Infine, viene concesso il suddetto beneficio anche al personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che è destinataria già delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n.73 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 107 del 2024 consistenti in una imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi erogati per prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario, come previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL Sanità 2019-2021), e di quelli indicati all'articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024 relativi all'imposta sostitutiva del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.

Il comma 2, novella l'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2025, prevedendo che a decorrere dall'anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, delle risorse da destinare all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio.

ART. 112.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

Il comma 17 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 116.

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

Il comma 2 interviene sulle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 per disporre, con particolare riferimento agli enti locali, un rinvio, dal 30 settembre al 31 ottobre, del termine di approvazione del bilancio consolidato e una conseguente modifica da trenta a sette giorni del termine per l'invio alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) di tale documento contabile. Il comma 3, sulla base delle modifiche di cui ai commi 1 e 2, prevede un adeguamento dei termini per l'applicazione della sanzione in caso di mancata approvazione nei termini previsti o di mancato invio alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) del bilancio consolidato.

ART. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

La disposizione interviene sul decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

In particolare il comma 1, prevede che entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiornati gli allegati 4/1 e 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

- a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. Inoltre, è previsto che la prima determinazione del FCDE sulla base dei risultati di un solo esercizio sia consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
- b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
- c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;

d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

Il comma 2, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 1, lettera b).

Il comma 3 riconosce la facoltà agli enti locali di deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company s.p.a. Per queste finalità, AMCO s.p.a. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Inoltre, AMCO, per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali si avvale di uno o più operatori da selezionarsi a seguito di procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 sono rimesse ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

La disposizione prevede due interventi normativi volti a migliorare la gestione contabile degli enti locali in dissesto o in disavanzo novellando, rispettivamente, l'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Il comma 1 novella l'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo che gli enti locali in dissesto, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all'Organismo straordinario di liquidazione, rideterminino il proprio risultato di amministrazione, *(compreso di fal, ndr)* riferendolo alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e possono ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti.

Il comma 2 novella, invece, l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 introducendo il comma 898-bis, e mira a consentire agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della

medesima legge n. 145 del 2018. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione che applica l'avanzo in parola.

Inoltre, è previsto che, entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, siano aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dalla presente disposizione.

ART. 120.

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

La disposizione novella l'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, in materia di federalismo demaniale.

Il comma 1 mira a disapplicare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la previsione contenuta al primo periodo del comma 7 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà a titolo gratuito beni immobili dello Stato (federalismo demaniale) utilizzati a titolo oneroso. La norma stabilisce, altresì, che non si dia luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Il comma 2, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento degli enti locali, proroga fino all'anno 2028 la possibilità, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal TUEL (articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000). A legislazione vigente tale facoltà termina il 31 dicembre 2025.

Il comma 3 incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024.

Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinarsi, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio,

anche fisso e ricorrente del personale non dirigente dei predetti enti. **(SOLO PER I COMUNI)**. Inoltre, si prevede che alla ripartizione delle risorse del fondo si provveda sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione

ART. 122.

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

La disposizione, nel novellare l'articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024 in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto, estende il beneficio dell'anticipazione straordinaria di liquidità nell'anno 2026 anche ai comuni con popolazione fino a 7.000 abitanti, rispetto al limite attualmente previsto di 1.000 abitanti, che viene mantenuto per l'anno 2025. L'ampliamento della platea degli enti beneficiari avviene a invarianza di risorse (25 milioni per l'anno 2026). La norma vigente (articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024) prevede una anticipazione, pari a un massimo di complessivi 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinata a incrementare la massa attiva delle gestioni liquidatorie dei comuni in dissesto che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL, e per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione alla data di entrata in vigore della legge. L'anticipazione è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2023. Inoltre, l'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, ed è concessa annualmente con decreto del Ministero dell'interno, nel limite di 25 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026. L'esigenza è quella di estendere, nel 2026, il sostegno finanziario a un numero più ampio di piccoli comuni, che presentano maggiori difficoltà nel reperire e incrementare la propria massa attiva e sono più frequentemente esposti a squilibri strutturali e difficoltà gestionali. L'innalzamento della soglia demografica risponde altresì a una logica di equità territoriale e rafforzamento della capacità di recupero finanziario degli enti locali in dissesto, anche in considerazione dell'elevata incidenza di criticità tra i comuni di dimensioni medio-piccole.

ART. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

Il comma 1 stabilisce, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle

missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI alla presente legge siano ridotte, per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, degli importi ivi indicati. Le riduzioni, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità n. 196 del 2009 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, si stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri versi all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, prevede che le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri siano ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII alla presente legge. Analogamente al comma 1, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste della legge di contabilità n. 196 del 2009 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 riduce di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028, nonché 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 concernente la misura dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 della medesima legge. Tale riduzione è effettuata in considerazione dell'attività di monitoraggio prevista a legislazione vigente.

Il comma 4 dispone l'abrogazione, anche per ragioni applicative, della misura di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 2019.

Il comma 5 in relazione al consolidamento delle procedure ivi richiamate, riduce, relativamente alle attività rese dall'anno 2025, di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente rideterminazione, rimessa a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale.

Il comma 6 prevede il versamento al bilancio dello Stato per l'importi di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed delle finanze del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

Il comma 7, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, riduce di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 il fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 8 prevede che, a decorrere dall'anno 2026, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) accerti, su richiesta del datore di lavoro, la permanenza dei requisiti sanitari per i quali sono riconosciuti i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che, per lo svolgimento di tali verifiche, l'INPS possa avvalersi delle risorse umane e strumentali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale nonché dei medici della sanità militare. A tal fine, si dispone che l'INPS possa attivare con i predetti enti apposite convenzioni. Le relative modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS.

Il comma 9 prevede un obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di inserire, nel flusso mensile di trasmissione dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti presenti nelle denunce UNIFORMI (ListaPosPA) verso l'INPS, le informazioni relative ai permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 fruiti dai lavoratori per assistere familiari disabili in situazione di gravità, ai congedi straordinari di cui all'articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151 del 2001, ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché di quelli di cui all'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori iscritti in gestione separata in presenza di determinate condizioni. In particolare, dall'entrata in vigore della legge i datori di lavoro pubblici dovranno comunicare obbligatoriamente, nel flusso già in uso, l'informazione ulteriore del dante causa, ossia la persona con disabilità grave o del bambino che si assiste. Tale adempimento è necessario per permettere il controllo del limite massimo complessivo di utilizzo e di spesa per i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992, i congedi parentali nonché per verificare che non si eludano previsioni che vietano la contemporanea fruizione nello stesso periodo da parte di entrambi i familiari, della medesima prestazione (ad esempio, il congedo straordinario per lo stesso disabile).

Il comma 10 introduce una condizione di regolarità fiscale e contributiva quale presupposto necessario per il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche. A tal fine, il professionista è tenuto a produrre la documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese. *(importante per la tempestività dei pagamenti, ndr)*

Il comma 11 prevede che per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza, ferme le previsioni di cui agli articoli 340 e 658 del Codice penale e le priorità di soccorso pubblico e comunque fuori dai casi di cui agli articoli 489 e 490 del

Codice della navigazione, sia dovuta la corresponsione di un corrispettivo a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento qualora l'evento sia imputabile a dolo o colpa grave dell'agente. Si prevede, inoltre, che il medesimo corrispettivo sia dovuto anche in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata.

Il comma 12 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria oppure forfettaria per alcune voci di costo, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. Infine, si prevede l'aggiornamento annuale delle tariffe sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 13 stabilisce che l'atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell'articolo 827 del Codice civile è nullo qualora non sia accompagnato dalla documentazione attestante la conformità del bene alla normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa urbanistica, ambientale e sismica. La norma si fonda, in particolare, sull'esigenza di garantire che il trasferimento della proprietà immobiliare allo Stato in tali casi, non comporti l'acquisizione di beni che presentino criticità strutturali, ambientali o urbanistiche onerose per la finanza pubblica.

Il comma 14 chiarisce che quanto previsto al comma 13 si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 15 prevede che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020 siano ridotte di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028.

ART. 131.

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 prevede che i trasferimenti, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 possono essere disposti, con riferimento alla programmazione 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026 e 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Il comma 2 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, si provveda alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo

sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183 del 1987. Inoltre, è stabilito che la ricognizione riguardi altresì i programmi di spesa a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, dei periodi di programmazione 2021-2027. A tali adempimenti provvede il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato procedendo in collaborazione con le amministrazioni assegnatarie delle risorse.

Il comma 3 prevede che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoponga al Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), l'approvazione dell'imputazione annuale di cassa alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodi di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, ivi comprese quelle previste da specifiche disposizioni di legge.

Con i commi 4 e 5 sono disciplinati l'approvazione dei cronoprogrammi dei pagamenti relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le modalità per la modifica del cronoprogramma degli accordi di coesione, prevedendo che la stessa sia consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 1.

Il comma 6 disciplina la stipula delle convenzioni che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può attivare con SOGEI – Società generale di informatica S.p.A. per l'adeguamento dei relativi sistemi informatici già in uso. A tal fine autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029.